

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI


NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 11_2022 DEL 15 MARZO 2022

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by **STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI**

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di gennaio 2022	2
SCADENZARIO MARZO 2022	3
16 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU	3
16 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU	3
16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI.....	3
16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	3
21 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU	4
31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA	4
31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS	4
31 MARZO: SMART WORKING PER I SOGGETTI FRAGILI 	4
SCADENZARIO APRILE 2022	5
5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5
10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO	5
16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI*	5
16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*	6
20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI	6
30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO**	6
30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS**	6
FESTIVITÀ	7
MARZO 2022	7
APRILE 2022	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	8
RICHIEDA BONUS ASILO 2022, LE NUOVE INDICAZIONI INPS.....	8
COLLABORAZIONI OCCASIONALI: CHIARIMENTI SUI SOGGETTI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ..	10
CASSAZIONE, SE LA CONTESTAZIONE NON È TEMPESTIVA IL LICENZIAMENTO È ILLEGITTIMO.....	12
FOCUS	14
OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI: AL VIA LA DEPENALIZZAZIONE DEL REATO	14
IL QUESITO DEL MESE	16
COLLABORATORI A PARTITA IVA.....	16
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	17
PENSIONE ANTICIPATA, LE PRECISAZIONI DELL'INPS.....	17

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di gennaio 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 gennaio 2022 al 14 febbraio 2022, è pari a 1,184322.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	
aprile 2022	Martedì 17 maggio	
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZARIO MARZO 2022

16 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU

I sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate.

16 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU

Termine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d'imposta 2021.

16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) importi sottoposti a regime di detassazione;
- g) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

21 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU

I sostituti d'imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erranee o incomplete.

31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA

Le nuove aziende costituite nell'anno 2021 che a fine dicembre 2021 hanno raggiunto il limite dei 50 dipendenti, devono inviare all'Inps l'apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2022, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare.

31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

A decorrere dalla denuncia Uniemens di competenza febbraio, da inviare entro fine marzo, è obbligatorio utilizzare il codice univoco identificativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (circolare Inps 170/2021 e msg. Inps 1058/2022).

31 MARZO: SMART WORKING PER I SOGGETTI FRAGILI

Fino a questa data i soggetti fragili possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 26, comma 2-bis del decreto 18/2020 e cioè che la prestazione lavorativa sia svolta di norma in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Se l'attività non può essere svolta in smart working l'assenza dal servizio è equiparata a ricovero ospedaliero con relativa prestazione economica (msg. Inps 1126/2022).

SCADENZARIO APRILE 2022

5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;

Le aziende non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

* Termine posticipato a lunedì 18 aprile in quanto cadente di sabato

16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 APRILE: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 Aprile il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 Aprile deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO**

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS**

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

*Termine posticipato a lunedì 18 aprile in quanto cadente di sabato

**Termine posticipato a martedì 2 maggio in quanto cadente di sabato

FESTIVITÀ

MARZO 2022

Nessuna festività prevista

APRILE 2022

Domenica 17 Aprile – Pasqua: secondo le disposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

Lunedì 18 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

Lunedì 25 Aprile – Festa della Liberazione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

RICHIESTA BONUS ASILO 2022, LE NUOVE INDICAZIONI INPS

Con il messaggio n° 957 del 28 febbraio 2022, l'Inps ha comunicato le nuove modalità di invio della richiesta per il Bonus Nido 2022.

A parziale modifica del messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022, con un errata corrige l'Istituto ha comunicato che la domanda relativa all'anno 2022 deve essere presentata, corredata dalla documentazione prevista, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web dell'Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito <http://www.inps.it>, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

A differenza degli anni precedenti, pertanto, viene esclusa la presentazione dell'istanza tramite il Contact Center Integrato. La domanda per il bonus deve essere presentata dal genitore o dall'affidatario del minore che sostiene l'onere del pagamento delle rette scolastiche e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022 per le quali si richiede il beneficio. Per ottenere il contributo è necessario presentare la documentazione che attesti l'avvenuto pagamento delle singole rette.

Se il contributo è destinato a forme di supporto domiciliare, la richiesta deve essere supportata da un'attestazione medica che dichiari, per l'intero anno, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido a causa di una grave patologia cronica. Nell'istanza il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora intenda fruire del beneficio per più minori, sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per i genitori/affidatari che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2021 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida, riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2021, nella procedura sarà già disponibile la domanda per l'anno 2022, precompilata sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di bonus preesistente. Tale istanza potrà essere inoltrata confermando o modificando i dati già caricati, avendo cura di verificare se l'Iban indicato sia ancora valido; relativamente al contributo asilo nido, andranno indicate le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l'anno 2022, inserendo eventualmente anche gli importi delle rate di asilo già versate, che comunque potranno essere aggiunti anche in una fase successiva. Per quanto concerne il calcolo degli importi del contributo in questione (che possono arrivare fino a tremila euro) è necessario indicare anche il dato ISEE, in assenza del quale viene concesso l'importo minimo.

Nel messaggio, infine, l'INPS comunica l'introduzione, per l'anno 2022, di una procedura semplificata, volta ad accelerare le istruttorie e a velocizzare i pagamenti. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all'atto della domanda devono essere allegate in procedura non oltre il 1° aprile 2023. Per

ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, il genitore richiedente potrà autocertificare l'importo richiesto in appositi campi della procedura. Il valore da inserire nella richiesta inviata all'Inps deve includere l'importo della retta mensile, l'eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità selezionata, nonché l'importo relativo all'imposta di bollo pari a 2 euro. La quota inserita non deve, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, né l'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell'Istituto, la rata di bonus eventualmente spettante verrà messa in stato "contestata" e la disposizione di pagamento verrà impedita.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI: CHIARIMENTI SUI SOGGETTI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Con la nota n. 393 del 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha fornito una serie di Faq in relazione al nuovo obbligo di comunicazione preventiva in vigore per le collaborazioni occasionali. In particolare, i chiarimenti forniti riguardano i servizi resi da particolari categorie di lavoratori, quali ad esempio: guide turistiche, traduttori, società a partecipazione pubblica, produttori assicurativi e società sportive.

Come noto, il DL n. 146/2021 ha previsto la necessità di comunicare all'Ispettorato territoriale del lavoro, tramite SMS o posta elettronica, l'avvio delle attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali prima della data di inizio della prestazione.

A tal proposito è opportuno ricordare che il lavoratore autonomo occasionale è quel soggetto che svolge in maniera del tutto occasionale un'attività senza vincolo di subordinazione, per lo svolgimento della quale riceve un compenso inferiore ai 5.000 euro lordi e non è obbligato all'apertura della partita IVA, né all'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

L'obbligo di comunicazione, dunque, che deve essere rispettato dai committenti che operano in qualità di imprenditori, investe specificatamente i lavoratori che rientrano nella definizione contenuta all'art. 2222 del codice civile, ossia le persone che si obbligano "a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" e che, proprio per l'occasionalità dell'attività, siano sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del Testo Unico sulle imposte.

In realtà, già con la nota 29 dell'11 gennaio 2022 dell'INL, sono arrivate le prime istruzioni operative e lo stesso Ente ha chiarito quali sono i lavoratori autonomi occasionali esclusi dall'obbligo di comunicazione.

Secondo l'ispettorato, dunque, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione le seguenti prestazioni:

- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
- le diverse forme di prestazioni occasionali, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- i rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi", rispetto ai quali è stata introdotta una disciplina specifica.

Stante ciò, con le nuove risposte alle domande frequenti, contenute nella nota numero 393 del 1° marzo 2022, l'INL illustra ancora di più nel dettaglio la platea di lavoratori esclusi dall'obbligo, soffermandosi su alcuni esempi che investono specifici settori.

La novità, ad esempio, non interessa la figura dell'incaricato alla vendita occasionale, così come coloro che svolgono attività di volontariato e ricevono un rimborso spese, o ancora le guide turistiche e i medici iscritti

all'Ordine che forniscono consulenza scientifica, proprio in virtù del fatto che si tratta di prestazioni meramente intellettuali. Lo stesso discorso è valevole per i traduttori e le traduttrici.

Allo stesso modo, anche i lavoratori autonomi dello spettacolo sono esclusi dall'obbligo della comunicazione preventiva poiché gli stessi sono già interessati da specifici obblighi di comunicazione. Ancora, sono escluse le aziende di vendita diretta a domicilio e tutte le prestazioni rese dal procacciatore d'affari occasionale.

Naturalmente, ne consegue che per stabilire l'esclusione dal campo di applicazione della norma occorre considerare anche la categoria di appartenenza del soggetto per cui il lavoro autonomo occasionale è svolto. L'Ispettorato, infatti, ha chiarito che l'adempimento deve essere rispettato solo dai committenti che operano in qualità di imprenditori, escludendo dall'adempimento gli studi professionali, quando non sono organizzati in forma di impresa, o gli Enti del terzo settore, che invece sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo solo se svolgono attività d'impresa anche in via marginale.

CASSAZIONE, SE LA CONTESTAZIONE NON È TEMPESTIVA IL LICENZIAMENTO È ILLEGITTIMO

Nell'ordinanza n. 2869 del 31.01.2022, la Cassazione ha statuito che la tempestività del licenziamento, rispetto alla relativa condotta censurata, è un elemento costitutivo del diritto al recesso, poiché la tardività della contestazione induce ragionevolmente a ritenere che il datore abbia soprasseduto all'episodio, ritenendo il dipendente non meritevole di licenziamento.

Due dipendenti di un'officina impugnavano il provvedimento di licenziamento per la tardiva contestazione da parte del datore di lavoro, il quale li accusava di aver sottratto beni aziendali tre anni prima. Rigettate le pretese in primo grado, i dipendenti ricorrevano in appello ottenendo la condanna della società al pagamento di un'indennità risarcitoria. I giudici della Corte, infatti, escludevano che la contestazione, mossa dall'azienda soltanto nel 2016 in relazione a comportamenti posti in essere nel 2013, potesse intendersi come tempestiva in assenza di congrue giustificazioni da parte del datore di lavoro, anche in considerazione delle importanti garanzie che il principio di tempestività mira a tutelare.

Avverso tale sentenza, la società datrice ricorreva per Cassazione con tre motivi. Con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 2697 del codice civile, in materia di ripartizione dell'onere probatorio, circa la tempestività della contestazione. Con il secondo motivo, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 del codice civile per non aver violato i principi di correttezza e buona fede, in quanto il licenziamento veniva comminato solo nel momento in cui l'azienda veniva a conoscenza del furto. Infine, con il terzo motivo, la società deduceva l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riguardo alla conoscenza dell'illecito contestato.

I tre motivi, esaminati congiuntamente, venivano ritenuti infondati. Con riferimento alla violazione dei precetti in materia di onere della prova, gli Ermellini precisavano che questa è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere ad una parte diversa da quella che ne risulterebbe gravata. Nel caso in esame, però, a parere dei supremi giudici la contestazione mirava in realtà ad ottenere una rivalutazione dei fatti, che è solitamente ritenuta inammissibile in sede di legittimità. Quanto all'omessa motivazione circa la tardiva conoscenza dell'illecito contestato, la Corte territoriale si era diffusamente soffermata proprio su tale aspetto sul quale, peraltro, si fondava l'intera vicenda.

Secondo una consolidata giurisprudenza, la tempestività della contestazione svolge anche la funzione di garantire al lavoratore una difesa effettiva, sottraendolo al rischio di un arbitrario differimento dell'inizio del procedimento disciplinare. La violazione del principio generale della tempestività della contestazione, quando assume il carattere di ritardo notevole e non giustificato, "è idoneo a determinare un affievolimento della garanzia per il dipendente incolpato di espletare in modo pieno la propria difesa effettiva nell'ambito del procedimento disciplinare, garanzia, quest'ultima, che non può certo essere vanificata da un comportamento del datore di lavoro non improntato ai canoni di correttezza e buona fede". Ricade, quindi, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare le ragioni impeditive della tempestiva contestazione del fatto addebitato al dipendente.

Nel caso di specie la Corte, non solo ha ritenuto non soddisfacenti le motivazioni della società datrice in base alle quali la stessa fosse venuta tardivamente a conoscenza dell'accaduto, ma ha anche rilevato come il materiale trafugato fosse in realtà definito "usato servibile" dal datore di lavoro e "materiale minuto

inutilizzabile" da parte dei dipendenti, accatastato ed esposto nell'area scoperta dell'officina e, quindi, ben visibile a chiunque.

Gli Ermellini, inoltre, ribadivano che in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla relativa contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.

Pertanto, respinti tutti i motivi, la Suprema Corte rigettava il ricorso e condannava la società datrice alla refusione delle spese processuali.

FOCUS

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI: AL VIA LA DEPENALIZZAZIONE DEL REATO

La circolare Inps nr. 32 del 25 febbraio 2022 detta le istruzioni operative per la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, stabilita con D. Lgs. 8/2016.

Con l'emanazione del decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, entrato in vigore nel febbraio del 2016, è stata disposta la trasformazione in illeciti amministrativi di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, tra le quali l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, introducendo una duplice fattispecie sanzionatoria a seconda che venga superata o meno la soglia dei 10.000 euro annui.

In caso di fondatezza dell'accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse in misura ridotta entro i termini normativamente previsti, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983 ha statuito una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, salvo che il versamento venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

La circolare n. 121/2016, ribadendo la competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha chiarito che l'ordinanza-ingiunzione sarà emessa dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie e che il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista dovrà essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, gli interessati potranno far pervenire scritti difensivi e documenti all'autorità competente, la quale emetterà ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento in proporzione alla gravità della violazione qualora ritenga fondato l'accertamento o, in caso contrario, ordinanza motivata di archiviazione degli atti in presenza di: insussistenza del fatto o della violazione legislativa, non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità, omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini, decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni, violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore o morte di uno o più soggetti responsabili.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione è eseguita nelle forme previste dall'ufficio che adotta l'atto nei confronti sia dell'autore della violazione che dell'obbligato in solito, se presente. In entrambi i casi il pagamento andrà effettuato una sola volta o, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate nel termine perentorio di trenta giorni, in rate mensili da tre a trenta attraverso il modello SC97. Se l'ufficio dovesse respingerla il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione della richiesta. Qualora fosse accolta l'ufficio notificherà un provvedimento contenente gli importi e le scadenze dei pagamenti, ferma restando la possibilità di estinguere in ogni momento il debito in un'unica soluzione.

In caso di ritardo la somma dovuta sarà maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, assorbendo anche gli interessi. Il diritto alla riscossione si prescriverà nel termine di cinque anni e l'interruzione della prescrizione sarà regolata dall'art. 2943 del codice civile.

L'eventuale opposizione sarà proposta dinanzi al tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione (sia essa in materia di tutela del lavoro, di previdenza, di tutela dell'ambiente o di antiriciclaggio) entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ma solo la sentenza di accoglimento del giudice potrà annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità procederà alla riscossione delle somme dovute avviando l'esecuzione forzata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Il pagamento dell'avviso di addebito dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla sua notifica, mediante rateizzazione o essere contestato qualora l'interessato ritenga che le somme non siano dovute o siano dovute solo in parte. In tal caso potrà proporre opposizione dell'avviso di addebito nei casi in cui lo stesso sia stato emesso senza che prima sia stata notificata l'ordinanza-ingiunzione, degli atti esecutivi nel caso in cui contesti la regolarità formale dell'avviso di addebito o dell'esecuzione quando vi sia stata omessa notifica dell'avviso di addebito o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

In caso di ricorso il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, avvalendosi se necessario anche di funzionari delegati. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.

Alla prima udienza, il giudice dichiara il ricorso inammissibile con sentenza quando proposto oltre i termini, convalida il provvedimento opposto con ordinanza quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento o accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. In tal caso il giudice annullerà o modificherà l'ordinanza.

IL QUESITO DEL MESE

COLLABORATORI A PARTITA IVA



Richiesta:

I Collaboratori a Partita IVA, per i quali non viene emesso alcun cedolino paga in quanto che loro emettono direttamente fattura all'azienda, che provvede a liquidarli tramite contabilità, vanno inseriti nel Libro Unico del Lavoro?



Risposta:

Gli unici lavoratori autonomi che devono essere esposti sul LUL sono gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro), sebbene trattasi di una situazione residuale, dovuta all'abolizione di tale categoria nel 2015 ad opera del decreto Legislativo 22/2015.

Ma poiché la norma ha abolito la sola stipula di nuovi contratti dal 25 giugno 2015, potrebbero ancora esserci contratti stipulati "prima" ma non ancora terminati.

Pertanto se il lavoro autonomo rientra nella casistica dell'associato in partecipazione va esposto nel LUL, mentre in caso contrario non va esposto.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

PENSIONE ANTICIPATA, LE PRECISAZIONI DELL'INPS

La circolare INPS n. 38 dello scorso 8 marzo 2022, fornisce le istruzioni per l'applicazione delle nuove disposizioni. In particolare, la circolare illustra i requisiti per il diritto alla pensione anticipata, la decorrenza del trattamento pensionistico, la maturazione del requisito contributivo a seguito di riscatto e i termini di pagamento dei TFS/TFR. Si riporta, di seguito, il testo del messaggio.

1. Premessa

Nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

L'articolo 1, comma 87, lettere a), b), c), d), e), della legge in esame modifica gli articoli 14, 22 e 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Le successive lettere b), c), d), e) coordinano la previgente disciplina della pensione "quota 100", applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l'anno 2022.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito all'applicazione della disposizione in esame.

Per quanto non diversamente disciplinato si fa rinvio alle circolari e messaggi diramati in materia.

2. Requisiti per il diritto alla pensione anticipata

Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto, in via sperimentale, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, il conseguimento del diritto alla pensione "quota 100", fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, nell'integrare la disciplina relativa alla pensione "quota 100" aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 14 prevedendo che "i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno

2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo”.

Pertanto, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge n. 4/2019.

Il requisito anagrafico di 64 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le lettere b) e c) del comma 87 dell’articolo 1 in esame coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022, con particolare riferimento:

- alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS (art. 14, comma 2), secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.2 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019;
- al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3), i cui criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto 2019;
- alla disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (art. 14, comma 6);
- all’applicabilità, per il personale del comparto Scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 14, comma 7).

Nel rimandare alle istruzioni diramate con la circolare n. 11/2019 e con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, non possono accedere alla pensione anticipata in oggetto il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Le categorie di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, con inquadramento nel Gruppo A, a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, descritte nella circolare n. 163 del 29 ottobre 2021, al paragrafo 3.1, possono conseguire il diritto alla pensione di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, a condizione che siano soddisfatti i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022 per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto.

3. Decorrenza del trattamento pensionistico

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 4/2019, che prevedono una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Tenuto conto che la disposizione in esame si applica ai soggetti che maturano 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO.

- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997.

4. Maturazione del requisito contributivo a seguito di riscatto

Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato all'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione "quota 100", ovvero entro il 2022, per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo alle predette date, al ricorrere delle condizioni previste.

La natura sperimentale della norma che ha introdotto la pensione "quota 100", nonché i nuovi requisiti da perfezionare entro l'anno 2022 precludono la possibilità di maturare i prescritti requisiti al di fuori del relativo periodo di riferimento.

Resta salva la facoltà di avvalersi, oltre detto periodo, di istituti che consentono la maturazione degli stessi requisiti entro il predetto periodo di riferimento, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di riscatto o il relativo pagamento, ai fini del conseguimento della pensione successivamente al suindicato periodo, ferme restando tuttavia le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

5. Accesso alla pensione anticipata da parte dei titolari di assegno ordinario di invalidità

L'assegno ordinario di invalidità liquidato ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, non può essere trasformato in pensione di anzianità, oggi pensione anticipata, quale è la pensione anticipata di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019.

Al riguardo si precisa che i soggetti che hanno maturato nel periodo indicato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, i prescritti requisiti prima di divenire titolari di assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell'assegno stesso possono conseguire, a domanda, la pensione anticipata in argomento, al ricorrere delle previste condizioni, subordinatamente alla cessazione della titolarità dell'assegno ordinario di invalidità, per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari, anche successivamente al periodo indicato nel citato articolo 14.

6. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata

L'articolo 1, comma 87, lettera d), della legge n. 234/2021 modifica il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, con il rimando alla nuova disciplina introdotta per l'anno 2022, al fine di armonizzare anche la disciplina di accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto, è possibile finalizzare l'assegno anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2022, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva, come previsto dall'articolo 14, comma 1, riformulato dalla legge n. 234/2021.

Quanto alle modalità di accesso si confermano le disposizioni impartite con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2019 che si riportano di seguito.

La concessione degli assegni finalizzati alla pensione anticipata in esame è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata in argomento, l'assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della

contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L'assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2023.

Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata in oggetto possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

Fermo restando che l'istituto della cumulabilità dell'assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l'articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 4/2019 prevede l'incumulabilità della pensione anticipata in esame con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del relativo trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario verranno comunicate con successivo messaggio.

7. Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR per gli iscritti cui è liquidata la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto e accesso all'anticipo finanziario di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019

L'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, dispone la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate (TFS/TFR), spettanti ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di ricerca, che accedono al trattamento pensionistico secondo i requisiti della pensione ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto.

L'articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, nel modificare l'articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 in relazione ai requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, ora determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva, nulla innova in merito al citato articolo 23 in tema di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR.

Pertanto, per i lavoratori interessati dalla pensione anticipata in esame il termine di pagamento dei TFS/TFR, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, decorre non dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l'interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e successive modificazioni.

In virtù di quanto appena indicato, il termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate relative a pensionamenti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dall'articolo 1, comma 87, lettera e), della legge n. 234/2021, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell'interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell'anzianità contributiva o quello dell'età anagrafica, di cui all'articolo 24 del decreto- legge n. 201/2011

sopra citato, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 23, con riferimento all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

Pertanto, a seconda dell'ipotesi che si realizza per prima, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Qualora nel corso dei 24 mesi, l'iscritto dovesse raggiungere l'età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.

Decorsi i 12 o 24 mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, concesso dal legislatore all'INPS per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.

Rimane ferma, per chi usufruisce del pensionamento introdotto dalla disposizione in oggetto, la possibilità di accedere all'anticipo finanziario TFS/TFR di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, secondo le modalità richiamate nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.